

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4048

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(FERRI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143

Presentato il 26 giugno 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto ripropone, in sostanza, le disposizioni già contenute nel precedente decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali, tenendo conto degli emendamenti introdotti in sede di discussione parlamentare. In particolare il provvedimento prevede quanto segue.

Articolo 1. — Col presente articolo vengono esonerati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta previsti dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, i bambini

di età inferiore a dieci anni che viaggiano su auto pubbliche o su autovetture adibite a noleggio di rimessa che circolano nei centri abitati o su itinerari da o per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti. In tali casi i bambini dovranno viaggiare sui sedili posteriori e dovranno essere accompagnati da persone di almeno sedici anni.

In mancanza di tale esonero i bambini di età inferiore a dieci anni verrebbero a trovarsi di fatto nella condizione di non poter utilizzare le auto pubbliche (taxi), in quanto o tali veicoli dovrebbero essere dotati di tutti i tipi di dispositivi di rite-

nuta previsti dalla citata legge n. 111 del 1988, per far fronte alle esigenze della clientela, oppure tali dispositivi dovrebbero essere forniti da chi accompagna i minori.

È quindi chiaro che nell'uno o nell'altro caso tali oneri sarebbero del tutto impraticabili.

Articolo 2. — L'articolo esonera dall'obbligo di installare ed usare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per le autovetture non predisposte fin dall'origine con i relativi punti di attacco. In sostanza riproduce il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, abrogato dall'articolo 1, comma 7, della legge 22 aprile 1989, n. 143.

L'articolo trova la sua ragion d'essere principalmente nell'impossibilità tecnica di dotare tali tipi di auto dei necessari punti di attacco.

Le autovetture interessate da questo articolo (es. Fiat 500) potranno quindi ospitare passeggeri, adulti o bambini, non ancorati a cinture o seggiolini senza alcun termine.

Articolo 3. — Con il presente articolo vengono disciplinati i veicoli promiscui e le autocaravan. Molti di tali veicoli sono stati ricavati da autotelai o *chaussés* di veicoli già immatricolati, che, pur non essendo predisposti in origine, in seguito alla trasformazione di carrozzeria, possono trovare adeguato alloggiamento all'attacco delle cinture. In sede di revisione, quindi, dovranno presentarsi in condizioni conformi.

Articolo 4. — L'articolo prevede l'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini di età fino ai dieci anni occupanti i sedili posteriori delle autovetture immatricolate dopo il 26 aprile 1990.

Tale articolo è stato reso necessario per uniformare l'entrata in vigore di detto obbligo con quella prevista per l'uso delle cinture di sicurezza di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5. — L'articolo proposto tende ad evitare che dalla data del 26 ottobre

1989 possano essere immatricolate per la prima volta auto sprovviste dei punti di attacco per le cinture di sicurezza e per i sistemi di ritenuta. Dalla stessa data le omologazioni e le successive estensioni relative alle auto con le caratteristiche di cui sopra dovranno intendersi decadute. È, questo, quindi, un articolo rivolto essenzialmente alle case costruttrici di autoveicoli che, nell'ipotesi in cui intendano proporre o continuare a proporre sul mercato determinati tipi di autovetture (es. Renault 4) privi di punti di attacco, dovranno intervenire appositamente sul telaio della vettura stessa perché questa possa essere dotata degli stessi punti di attacco e, conseguentemente, immatricolata.

Articolo 6. — Si tende ad esonerare dall'obbligo di indossare sistemi di ritenuta i bambini trasportati in sovrannumero ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 1° giugno 1966, n. 416 (max n. 2 di età inferiore a 10 anni).

L'esigenza della sicurezza viene comunque tenuta presente condizionando il trasporto dei bambini sia all'occupazione dei sedili posteriori (nulla in proposito diceva la legge n. 416: era pertanto possibile e, quindi, lecito che due bambini in sovrannumero potessero viaggiare entrambi e con altra persona sul sedile anteriore!) sia alla presenza di una persona di età superiore ai 16 anni.

Articolo 7. — L'articolo propone di risolvere il contrasto tra il comma 1 dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e il comma 4 dell'articolo 23 della stessa legge, stabilendo che l'obbligo per i passeggeri occupanti i sedili posteriori di indossare le cinture di sicurezza decorra dal 26 aprile 1990 soltanto per i passeggeri di auto immatricolate da tale data.

Conseguentemente le vetture immatricolate anteriormente al 26 aprile 1990 (e quindi tutte quelle attualmente circolanti) non devono essere munite di cinture ovviamente in relazione ai sedili posteriori.

A *fortiori* i passeggeri di tali auto non hanno obbligo di fare uso di cinture di sicurezza.

Articolo 8. — Tale articolo intende consentire al guidatore una maggiore libertà di guida e quindi una maggiore sicurezza durante le manovre relative al parcheggio che spesso sono alquanto delicate in conseguenza dell'intensità del traffico e della limitata disponibilità di spazi di sosta.

Articolo 9. — Si è ritenuto opportuno applicare le sanzioni previste fuori dei centri abitati anche alle strade urbane di scorrimento in quanto queste sono da ritenersi, ai fini della sicurezza, paragonabili a quelle extraurbane.

Articolo 10. — L'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, prevede al secondo e terzo comma sanzioni per chi

produce o mette in commercio cinture di sicurezza non omologate, ovvero, anche se omologate, prive degli estremi di approvazione. Siccome la legge n. 111 del 1988, all'articolo 14 ha previsto specifiche sanzioni per tali fattispecie, mentre manca la sanzione per l'ipotesi che le cinture siano approvate ma non rechino il marchio e le configurazioni previste all'articolo 20 della stessa legge n. 111 del 1988, si è ritenuto opportuno abrogare il secondo e terzo comma del citato articolo 14 della legge n. 707 del 1975 ed integrare opportunamente l'articolo 24 della legge n. 111 del 1988.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146.

Decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1989.

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza, nonché di apportare modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, ai fini di una più puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale, compatibilmente con la continuità d'uso dei veicoli già immatricolati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età.

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 23, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 22 aprile 1989, n. 143, come modificato dal presente decreto, non si applicano ai veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici ai quali devono essere fissate le cinture di sicurezza ovvero i sistemi di ritenuta prescritti.

ARTICOLO 3.

1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo.

ARTICOLO 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dal seguente:

« 6. I bambini da quattro a dieci anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1988, n. 111, devono essere trattenuti, a partire dal 26 aprile 1990, salvo l'esonero di cui all'articolo 2, da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. Fino alla predetta data, i bambini fino a dieci anni occupanti i sedili posteriori, qualora non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, devono essere accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni quando il veicolo circola fuori dei centri abitati ».

ARTICOLO 5.

1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con

cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni.

ARTICOLO 6.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sui sedili posteriori e sono esonerati dall'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16 ».

ARTICOLO 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 26 aprile 1990, i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ».

ARTICOLO 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto il seguente periodo: « Tale obbligo non sussiste per il conducente durante le manovre strettamente necessarie al parcheggio ».

ARTICOLO 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: « centri abitati » sono inserite le seguenti: « e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora ».

ART. 10.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, sono abrogati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di

omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 ».

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA — FERRI — SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.